

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2480

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati VISCARDI, RAVAGLIA, BIANCHINI,
PRANDINI e BREDA**

(V. Stampato Camera n. 4591)

*approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive,
commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del
4 ottobre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1990*

**Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contri-
buti dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore
dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori delle imprese di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali, di cui all'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, per le spese necessarie all'applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, è elevato a lire 1.500 milioni.

2. Successivi adeguamenti del limite di cui al comma 1 possono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sentite le organizzazioni di categoria interessate.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari stabilisce l'importo che le imprese interessate devono corrispondere ai fini del rilascio delle certificazioni da parte dell'Istituto medesimo.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari invia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sulla attività dell'Istituto, con particolare riguardo alle attività di ispezione, di analisi, di controllo e di certificazione.